

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1632

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BLASI**

Modifica dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di personale della Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Presentata il 21 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel testo originario, ha istituito la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, di seguito denominata « Commissione di garanzia », attribuendo ad essa una serie di compiti finalizzati ad assicurare il contenimento tra l'esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, ed i diritti costituzionali delle persone coinvolte nelle agitazioni sindacali riguardanti i pubblici servizi.

La legge istitutiva non prevedeva alcuna dotazione di personale della Commissione.

Successivamente, l'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificando il comma 2 del citato articolo 12, ha previsto l'utilizzazione da parte della Commissione di garanzia di un contingente di diciotto unità (per il primo

biennio), formato esclusivamente di personale di amministrazioni pubbliche in posizione di comando.

La legge 11 aprile 2000, n. 83, ha modificato profondamente la legge n. 146 del 1990, ampliando in modo significativo i poteri, le funzioni e le responsabilità della Commissione di garanzia. In applicazione delle nuove disposizioni, infatti, la Commissione è chiamata ad esercitare, in tutti i servizi pubblici essenziali a livello centrale e locale, complesse attività istruttorie immediate e preventive volte a scongiurare l'effettuazione di scioperi lesivi dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; a compiere valutazioni di « idoneità », alla luce della nuova legge, delle regole concordate dalle parti per l'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi, nonché a formulare eventuali « provvisorie regolamentazioni » nei casi di inidoneità

delle stesse prestazioni; a valutare i comportamenti dei soggetti che proclamano lo sciopero, delle amministrazioni e delle aziende, applicando, infine, nei casi di accertata illegittimità dei medesimi comportamenti, le sanzioni di legge.

A fronte delle nuove, rilevanti funzioni attribuite alla Commissione di garanzia dalla legge n. 83 del 2000, le modifiche organizzative disposte dalla novella si limitano ad un aumento di dodici unità (da diciotto a trenta unità) del contingente di personale (appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche) a disposizione della Commissione in posizione di comando o fuori ruolo.

La Commissione di garanzia, che quindi non dispone di un proprio ruolo organico, può utilizzare attualmente un contingente di trenta unità formato da

personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche in posizioni di comando o fuori ruolo.

La presente proposta di legge istituisce un ruolo organico di cinquanta unità.

Inoltre si propone la semplificazione del procedimento di adozione del regolamento di contabilità che consentirà alla Commissione di garanzia di apportare, in tempi rapidi, al regolamento vigente le modifiche necessarie per colmare le carenze e le incongruenze emerse in sede applicativa.

Infine per assicurare il puntuale e corretto svolgimento di fini istituzionali, perseguibili esclusivamente attraverso il potenziamento della struttura organizzativa e la creazione di adeguati ed efficienti sistemi informativi, si ritiene necessario prevedere uno stanziamento di 13 miliardi di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. 1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, di seguito denominata "Commissione", al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono fare parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni o imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle

imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.

5. È istituito il ruolo organico del personale dipendente della Commissione nel limite di cinquanta unità. Con proprio regolamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la Commissione definisce:

a) la ripartizione della dotazione organica tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali;

b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale;

c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

d) le modalità di inquadramento in ruolo del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in servizio, in posizione di comando o fuori ruolo, presso la Commissione alla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Nelle more di una più generale razionalizzazione dei trattamenti economici del personale delle autorità amministrative indipendenti, è attribuito al personale della Commissione il trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento, è corrisposta al personale in servizio la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento.

7. La Commissione può avvalersi, per motivate esigenze, di personale delle amministrazioni pubbliche, anche con qualifica dirigenziale, in posizione di comando o fuori ruolo, in numero non superiore complessivamente a quindici unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è

corrisposta un'indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo della Commissione.

8. Le spese per il personale gravano sul fondo di cui al comma 9.

9. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0013770